Civile Ord. Sez. 5 Num. 26408 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 07/10/2026

TARSU TIA TARES
ACCERTAMENTO
DECADENZA
PRESCRIZIONE
ATTI INTERRUTTIVI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12115/2025 R.G., proposto

DA

Carlino Giuseppina, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, con studio in Canicattì (AG), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *avv.slogiudice@pec.it*), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Canicattì (AG), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Perugini, con studio in Civitanova Marche (MC), e dall'Avv. Mauro Di Pace, con studio in Catania, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *mauro.dipace@pec.ordineavvocati-catania.it*), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 27 novembre 2024, n. 8910/1/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 settembre 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

FATTI DI CAUSA

1. Giuseppina Carlino ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 27 novembre 2024, n. 8910/1/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 324 del 23 novembre 2018, asseritamente notificato il 12 gennaio 2019, da parte del Comune di Canicattì (AG) nei confronti della medesima per omessa dichiarazione e omesso versamento del TARES relativo all'anno 2013, nella misura complessiva di € 856,39, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Canicattì (AG) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 23 settembre 2021, n. 1507/2/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto: a) che l'atto impositivo era stato regolarmente notificato alla contribuente a mezzo del servizio postale; b) che l'atto impositivo era munito di adeguata motivazione; c) che l'atto impositivo era stato sottoscritto in forma meccanica dal funzionario delegato dall'ente impositore, come si evinceva dalla produzione documentale; d) che la decadenza dell'ente impositore non era ancora maturata al momento della consegna del plico al servizio postale, valendo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il principio della scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario anche per gli atti impositivi.

3. Il Comune di Canicattì (AG) ha resistito con controricorso.

4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.

5. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, contestando le motivazioni della proposta di definizione anticipata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

Preliminarmente, si dà atto che, nel procedimento ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., come disciplinato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4), e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (in termini: Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611 – nello stesso senso, da ultime: Cass., Sez. Trib., 4 agosto 2026, nn. 24443 e 24446; Cass., Sez. 2^, 5 agosto 2026, n. 24463; Cass., Sez. 2^,7 agosto 2026, n. 24534). Pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

spoglio (Dott. Fabio Di Pisa) possa comporre (e presiedere) il collegio giudicante.

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2948 cod. civ. e 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di dichiarare la prescrizione quinquennale del credito tributario, non rilevando che l'atto impositivo fosse stato consegnato per la notifica alla contribuente prima della scadenza del termine decadenziale, giacché «*(c)on il motivo n. 6 di pag. 10 di 16 dell'appello (doc. n.3.8), di reiterazione del motivo n. 7 del ricorso introduttivo (doc. n.3.1) è stata eccepita la prescrizione della pretesa creditoria relativa all'avviso di accertamento emesso dal Comune di Canicattì n. 324 del 31/10/2018 dovuto a Tares anno 2013 (doc. n.3.2), notificato in data 12/01/2019 (doc. n. 3.13) consegnato all'Ufficio postale per il recapito in data 08/12/2018 (doc. n.3.2, affermando che i termini prescrizionali vengono interrotti al momento in cui l'atto viene consegnato al destinatario (Cass. n. 21595/2012)*». In particolare, secondo la ricorrente, «*l'attività impositiva dell'ente locale deve rispettare entrambi gli istituti della decadenza e della prescrizione*». Per cui, «(*c)ontrariamente al* decisum *l'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine di decadenza (08/12/2018), ma consegnato oltre il termine di prescrizione (12/01/2019), con la conseguente invalidità dell' atto impositivo relativo all'anno 2013*».

2.1 Il predetto motivo è infondato.

2.2 Secondo la proposta di definizione anticipata: «*2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità in materia.*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1. Va premesso che la sentenza impugnata appare conforme al principio di diritto per cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 - 01).

2.2. In relazione al rapporto fra decadenza e prescrizione va precisato che:

- la Corte di Cassazione con ordinanza dell'11 luglio 2022 n. 21810 ha evidenziato che: "…. occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione. Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161 e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma, della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione„ rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01). Alla luce di tali principi nella fattispecie è evidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul punto rilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n. 40543 del 2021 Rv. 663252 - 01) secondo cui «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente»".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- con ordinanza del 19 giugno 2024 n. 16893, la Cassazione ha ancora ha affermato che: «Occorre preliminarmente ricordare che, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase di riscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (…) Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione (…) Nella fase di accertamento del credito sono, infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria. Si è così affermato che, con riferimento all'esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell'accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all'azione dell'Amministrazione ed anche ad evitare l'indeterminata soggezione del contribuente ad essa (…) La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo»; - con la sentenza del 20 giugno 2023 n. 17672, la medesima Corte di Cassazione aveva ribadito che: "l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale il quale è assoggettato ad un limite temporale che […] è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né ad interruzione", dovendo, sul punto, aggiungersi che "la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prescrizione, anche in ambito tributario, può operare in sede di 'recupero' del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass. SS.UU n.23397/16)" (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, sia pure rispetto ad un'altra entrata tributaria, ma affermando principi esportabili nella fattispecie in rassegna)".

2.2. Muovendo da tali principi non coglie in alcun modo nel segno la censura per cui " […] Contrariamente al decisum, l'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine di decadenza (08/12/2018), ma consegnato oltre il termine di prescrizione (12/01/2019), con la conseguente invalidità dell' atto impositivo relativo all'anno 2013", contestazione che confonde i piani della tempestività dell'avviso e della successiva decorrenza dei termini prescrizionali non tenendo conto che si verte non in ipotesi di prescrizione ma di decadenza dalla potestà impositiva, venendo in rilievo non già il decorso del termine quinquennale dalla esigibilità del credito comunale a seguito e per effetto di definitività dell'avviso di accertamento/pagamento, bensì il tempestivo esercizio del potere di imposizione mediante, appunto, la notificazione della pretesa, con conseguente indebita sovrapposizione di istituti ed inconferenza del richiamo all'art. 2948 cod. civ.».

2.3 Condividendo appieno tali argomentazioni, che non sono scalfite dalla replica contenuta nella memoria illustrativa, si può aggiungere *ad abundantiam* che l'uso improprio o confuso del glossario giuridico in sede processuale deve essere rapportato alla reale intenzione del contribuente, il quale abbia manifestato la inequivoca volontà di contestare l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore o del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concessionario (anche se solo sotto il profilo della sanzione irrogata) in relazione al tempo decorso rispetto all'insorgenza dell'obbligazione tributaria per l'anno di riferimento e/o di censurare l'inerzia prolungata per un certo periodo dell'ente impositore o del concessionario nella riscossione del tributo risultante all'esito di accertamento definitivo (da ultime: Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13739; Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2026, n. 14247).

2.4 Per cui, ciò che rileva è che il decorso del tempo sia stato dedotto dal contribuente come fatto impeditivo dell'esercizio della potestà accertativa ovvero come fatto estintivo dell'obbligazione tributaria.

In tale direzione, è significativo che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che qualifichi in termini di eccezione di prescrizione, e non di decadenza, o viceversa, l'eccezione della parte e l'accolga a seguito di questa rivalutazione giuridica, sempre che i fatti dedotti, su cui si fonda l'eccezione, siano i medesimi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 1 dicembre 2014, n. 25402; Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2018, n. 20611; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3077; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31409; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13739; Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2026, n. 14247; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2026, n. 19224).

2.5 Rammentato, dunque, che sia la decadenza sia la prescrizione hanno per fondamento i medesimi elementi costitutivi, rappresentati dal decorso del tempo e dalla mancanza di atti di esercizio del diritto (o del potere) da parte del titolare, come dianzi illustrato, la non rilevabilità d'ufficio sia della prescrizione dell'obbligazione tributaria, che della decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

chiedere al contribuente l'adempimento della stessa obbligazione, non osta a che il giudice, cui spetta il potere di interpretare le domande e le eccezioni a lui proposte - compito che va esercitato alla luce non solo delle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell'atto processuale, ma anche del contenuto complessivo di questo e delle finalità perseguite dalla parte – qualifichi l'eccezione fondata sui suddetti menzionati elementi, che la parte abbia prospettato come di prescrizione, come eccezione di decadenza (o viceversa) (Cass., Sez. Lav., 19 febbraio 1987, n. 1814; Cass., Sez. Lav., 18 giugno 1998, n. 6101).

2.6 Resta fermo, comunque, che, nell'ordinamento tributario, mentre l'istituto della decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, quello della prescrizione opera in sede di "recupero" del tributo e, dunque, successivamente all'esercizio del potere nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo; ne discende che, da un lato, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente impositore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e, dall'altro, che il credito tributario divenuto definitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto soltanto al regime della prescrizione (Cass., Sez. Trib., 25 dicembre 2025, n. 34118; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2026, n. 21946).

2.7 Pertanto, una volta che il giudice di merito abbia correttamente qualificato *sub specie* di decadenza il termine per l’esercizio della potestà impositiva e, quindi, per la notifica dell’atto impositivo, vale il principio per cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione; con la conseguenza che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2023, n. 25842; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9729; Cass, Sez. Trib., 3 ottobre 2025, n. 26680).

Dunque, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2019, n. 33277; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2023, n. 25842; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522).

2.8 Ne consegue che il giudice di appello – affermando che: «*Sulla prescrizione e sulla decadenza si ricordi che il termine di prescrizione decorre dopo che è compiuta l'attività di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertamento e venendo quindi in questione nel presente giudizio il termine di decadenza (per quanto ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21810/2022), va osservato che, essendosi la spedizione compiuta nel 2018 (24.11.2018), l'Amministrazione finanziaria non è incorsa nella violazione del termine quinquennale di decadenza» - si è espressamente e consapevolmente uniformato all'orientamento del giudice di legittimità, facendo applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi, condividendo l'assunto del giudice di prime cure per cui il termine quinquennale di decadenza non fosse ancora decorso al momento della consegna dell'atto impositivo all'ufficio postale per la notifica a mezzo lettera raccomandata A.R. al destinatario (24 novembre 2018).

2.9 Si deve, altresì, ribadire – pur in assenza di specifica richiesta della ricorrente - che non vi è alcuna questione controversa da rimettere alle Sezioni Unite, giacché gli arresti richiamati dalla ricorrente riguardano l'interruzione del termine prescrizionale, essendo pacifico che l'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine decadenziale, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 19 aprile 2018, n. 9749; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21968; Cass., Sez. Trib., 30 dicembre 2025, n. 34860; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2026, n. 24788).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 23, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 115 e 132, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di secondo grado che le controdeduzioni depositate dall'ente impositore il 17 ottobre 2024, a soli dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione del 28 ottobre 2024, erano inammissibili perché tardive.

A dire della ricorrente: «*Il Giudice tributario* a quo*, contrariamente al* dictum*, accertando che le controdeduzioni prodotte dall'Ente comunale per la prima volta nel secondo giudizio sono sprovviste dalla presa di posizione sui motivi dedotti dalla ricorrente, non esponendo le proprie difese, rilevando che il Comune ha introdotto con le memorie temi di indagine che non avevano formato oggetto di discussione nel primo giudizio, avrebbe dovuto ritenere e dichiarare che i nuovi motivi ivi proposti non potevano formare oggetto del* thema decidendum *per non essere stati discussi nel primo giudizio, e per l'effetto, risultavano essere inammissibili* ex *art. 57 ed inammissibili* ex *art. 32, primo comma d.lgs. 546/1992*».

3.1 Il predetto motivo è inammissibile.

3.2 Secondo la proposta di definizione anticipata, «*(p)er quanto concerne il secondo motivo se ne rileva la radicale inammissibilità perché essenzialmente formulato mediante mancata focalizzazione delle censure avverso la ragione decisoria; la tipologia di vizio lamentato, sì come, formulato non vale, invero, in alcun modo ad inficiare le* rationes decidendi *nel senso della totale infondatezza dei singoli motivi di impugnazione proposti da parte contribuente*».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.3 Condividendo appieno tali argomentazioni, che non sono scalfite dalla replica contenuta nella memoria illustrativa, si può aggiungere *ad abundantiam* che il mezzo non chiarisce se la controparte abbia opposto eccezioni in senso stretto o mere difese alle deduzioni del contribuente, essendo queste ultime indipendenti dalla tempistica della costituzione in giudizio.

Si è detto, infatti che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono precluse in appello esclusivamente le eccezioni nuove, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicché, a fronte dell'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal contribuente, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'ente impositore (o dell'agente della riscossione), provata mediante l'allegazione di documentazione, rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto mera contestazione delle censure mosse all'atto impugnato con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2016, n. 24214; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16997; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23261; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2025, n. 27920; Cass., Sez. Trib., 4 giugno 2026, n. 17985).

4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l'inammissibilità o l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso non può che essere rigettato.

5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. Ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall'art. 380-*bis*, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l'ulteriore condanna d'ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «*somma equitativamente determinata*», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849; Cass., Sez. Trib., 4 giugno 2026, n. 24446). Ovviamente, tanto non può valere nei confronti della parte vittoriosa che sia rimasta intimata, non potendo esservi pronuncia sulle spese giudiziali in suo favore *ex* art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 28, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2026, n. 10350).

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento dell'ulteriore somma di € 800,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione di €

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

IL PRESIDENTE

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale